

Modernizzazione dei registri dello stato civile e fondiario



Vincenzo Lava
Capo dell'ufficio
dello stato civile (Capitolo 2.)



Riccardo Varini
Ispettore del RF e del RC
(Capitolo 3. e 4.)

Si delinea una nuova significativa tappa nel processo di modernizzazione dei registri dello stato civile e fondiario con il recente Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice civile svizzero

1.

Introduzione

Negli ultimi anni si osserva anche nell'ambito della tenuta dei pubblici registri una costante evoluzione ascrivibile in gran parte all'avvento dell'informatica, contrassegnata da un marcato dinamismo e da una continua dilatazione di orizzonti. Ciò implica inevitabilmente la necessità di affinare costantemente i relativi strumenti legislativi e assicurare la tutela delle persone e dei dati. Il fenomeno, tuttora in pieno sviluppo, interessa in particolare lo stato civile, il Registro fondiario (di seguito RF) ed il Registro di commercio (di seguito RC), i cui supporti cartacei sono oramai stati abbandonati da tempo. Per i primi due ci si appresta ora a intraprendere un ulteriore passo in questa direzione tramite il Messaggio licenziato da parte del Consiglio federale il 16 aprile 2014, relativo ad alcune modifiche del Codice civile svizzero (di seguito CC) volte alla modernizzazione dei registri dello stato civile e fondiario^[1]. Si intende così accrescere ed incentivare il livello di efficienza ed affidabilità nonché assicurare una maggiore precisione e coerenza in seno a questi servizi, agevolando una tempestiva messa a giorno ed un maggiore coordinamento, nel quadro della Legge sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone del 23 giugno 2006.

Nel presente contributo si intendono illustrare brevemente i capi significativi del Messaggio citato, con un accenno anche ad altre modifiche in atto, con particolare riferimento al RC. Al momento infatti si assiste ad un accavallarsi di iniziative volte ad adeguare la tenuta dei pubblici registri alle nuove tecnologie, ciò che può rendere talora difficoltoso riuscire a mantenere una visione di assieme.

2.

Stato civile

2.1.

Introduzione

Nell'ambito dello stato civile, la vera modernizzazione è di


fatto avvenuta nel 2004, con l'introduzione della tenuta informatizzata dei dati di stato civile in un registro "virtualmente situato a Berna" denominato "Infostar".

Tale registro, che si ricorda gode di una credibilità accresciuta conformemente all'articolo 9 CC, ha sostituito i due gruppi dei precedenti registri cartacei, ossia i registri cosiddetti particolari (registri delle nascite, dei matrimoni, delle morti, dei riconoscimenti) tenuti secondo il luogo dell'evento ed in ordine cronologico, ed il registro delle famiglie (registro collettore tenuto presso il luogo d'attinenza svizzero, secondo il principio della famiglia patriarcale).

L'avvento della tenuta informatizzata dei dati personali fondamentali nell'ambito del diritto di famiglia ha imposto la professionalizzazione degli ufficiali dello stato civile, che da tutta la Svizzera interagiscono su di una sola banca dati centrale (come detto virtualmente collocata a Berna), a seconda delle competenze legali della fattispecie da documentare, mescolando in un solo registro eventi (ciò che un tempo era documentato nei summenzionati registri "particolari") e dati personali (precedentemente iscritti nei registri delle famiglie). Infostar è fondato sul principio della persona singola, la quale è successivamente collegata con *link* informatici (più o meno automatizzati) ai familiari, secondo i principi del diritto svizzero o straniero applicabile nella concreta fattispecie. Il registro contiene conseguentemente dati inerenti persone svizzere e straniere, coinvolte in eventi di stato civile occorsi in Svizzera, oppure avvenuti all'estero ma relativi a persone (svizzere o straniere) iscritte in Infostar.

Gli eventi di stato civile documentati, così come lo era in gran parte già anche con il registro delle famiglie, non si limitano a nascite, matrimoni, morti e riconoscimenti, ma vi si aggiungono le decisioni amministrative e giudiziarie inerenti lo statuto personale (cambiamenti di attinenza e cittadinanza, adozioni, cambiamenti di nome, annullamenti dei rapporti di filiazione, accertamenti di paternità, eccetera), le unioni domestiche registrate di coppie omosessuali, le registrazioni dell'avvenuta costituzione di un mandato precauzionale, la messa sotto curatela generale, eccetera.

Lo stato civile è pertanto un elemento significativo per l'efficace funzionamento di uno Stato "moderno"; dallo stesso dipendono direttamente la qualità e l'efficienza della gestione delle diverse attività personali e sociali dello Stato e dei suoi cittadini. Si pensi ad esempio alle implicazioni che la determinazione della maggiore o della minore età degli individui comporta per la conseguente loro possibilità di stipulare accordi, di votare o di essere eletti, di ottenere un passaporto, oppure la possibilità di accertare l'esistenza di un grado di parentela nell'ambito della trattazione delle formalità matrimoniali o di una procedura di successione ereditaria, oppure ancora il diritto di percepire prestazioni sociali (rendita AVS al compimento del 64./65. anno di età), eccetera.



2.2.

L'interazione dei registri pubblici in un sistema coordinato centrale d'informazione sulle persone

L'esistenza di un registro centralizzato contenente dati personali di alta qualità giuridica da una parte, e l'evoluzione delle prestazioni informatiche dall'altra, hanno reso sempre più presente l'interesse per la creazione di interfacce tra questa banca dati e quelle di altri settori amministrativi pubblici.

Un passo importante in questo senso è stato compiuto con l'integrazione in Infostar del numero AVS a 13 cifre e con l'entrata in vigore della Legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (di seguito LArRa). Tale legge ha quale scopo fondamentale quello di semplificare la rilevazione dei dati per la statistica mediante l'armonizzazione dei registri ufficiali di persone e lo scambio, previsto dalla legge, di dati personali tra i registri. L'articolo 2 LArRa precisa al capoverso 1 che la stessa si applica:

- al registro informatizzato dello stato civile (Infostar) tenuto dai Cantoni e gestito dall'Ufficio federale di giustizia;
- al sistema centrale d'informazione sulle migrazioni (SIMIC) dell'Ufficio federale della migrazione;
- al sistema d'informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri;
- al registro d'immatricolazione delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all'estero, tenuto dal Dipartimento federale degli affari esteri nel sistema d'informazione Gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all'estero (VERA);
- al registro centrale degli assicurati, al registro centrale delle rendite e al registro delle prestazioni in natura dell'Ufficio centrale di compensazione;
- al registro delle prestazioni complementari dell'Ufficio centrale di compensazione.

Il capoverso 2 stabilisce che la legge si applica inoltre:

- ai registri cantonali e comunali degli abitanti;
- ai cataloghi elettorali cantonali e comunali utilizzati come base per le votazioni popolari federali e le elezioni del Consiglio nazionale.

2.3. Lo scopo della modifica

Il Messaggio proposto il 16 aprile 2014 dal Consiglio federale crea le premesse giuridico-pratiche necessarie per un più agevole utilizzo esteso della banca dati Infostar quale registro matrice dei dati personali e familiari, in particolare quale interfaccia per programmi informatici in uso presso altri settori pubblici. L'attuale articolo 45a CC stabilisce che la Confederazione gestisce per i Cantoni una banca dati centrale (capoverso 1) e che la banca dati è finanziata dai Cantoni, secondo il numero degli abitanti (capoverso 2). Tale norma fa sì che ogni progetto di aggiornamento, modifica e ampliamento del sistema informatico sia discusso e votato dall'assemblea della Conferenza delle autorità di vigilanza sullo stato civile, su proposta del relativo comitato, rispettivamente del rapporto di una commissione specialistica mista formata da rappresentanti dei Cantoni e della Confederazione, oltre che da esperti esterni.

La principale e più significativa modifica proposta con il disegno di modifica del CC con il titolo (atti dello stato civile e RF) consiste per quanto riguarda la tenuta del registro dello stato civile nell'attribuire direttamente alla Confederazione la competenza di gestione e di finanziamento per la gestione e lo sviluppo del sistema centrale di informazione sulle persone (nuovo articolo 45a capoversi 1 e 2). I Cantoni partecipano alle spese per l'uso del sistema e sono coinvolti nello sviluppo del medesimo. Agli ufficiali dello stato civile e alle autorità cantonali di vigilanza rimangono naturalmente le competenze di gestione dei dati, con la regolare documentazione di eventi e decisioni. Rispetto alla situazione odierna, l'adozione di decisioni finalizzate alla gestione, all'aggiornamento, alla modifica ed all'ampliamento del sistema risulterà conseguentemente meno laboriosa, più snella ed efficace.

2.4.

Le implicazioni della modifica in altri registri pubblici, segnatamente nel settore del RF

Come si vedrà in dettaglio nel seguente intervento di Riccardo Varini, la parallela modifica delle disposizioni sul registro fondiario, in particolare l'utilizzo sistematico del numero d'assicurazione AVS in tale registro, è un passo nella direzione dello scopo principale dei succitati cambiamenti proposti, volti a garantire che le persone fisiche siano registrate in modo uniforme in tutti i registri di diritto privato, a beneficio di una migliore qualità a favore dell'amministrazione ed anche dei cittadini.

3. Il Registro fondiario (RF)

3.1.

L'identificazione delle persone tramite il numero di AVS (articolo 949b Progetto CC [di seguito P-CC])

La modifica prospettata nel Messaggio propone di estendere all'ambito del RF il regime già collaudato con successo con lo stato civile ricorrendo all'identificazione delle persone fisiche

mediante il numero AVS (articolo 949b P-CC). Il progetto si prefigge di istituire le necessarie basi legali onde lecitamente ricorrere a questo identificatore, ponendosi in consonanza con le esigenze dell'articolo 50e capoverso 1 della Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) di carattere decisamente restrittivo. Ciò appare attuabile grazie al fatto che, in Ticino, tutti i dati del RF federale (escluso quindi il Registro cantonale provvisorio), sono ripresi e gestiti sul sistema informatico denominato SIFTI, entrato in vigore agli inizi del nuovo millennio previa approvazione da parte della Confederazione in applicazione dell'articolo 949a CC; al proposito la medesima aveva a suo tempo optato per un regime federalista, facendo in modo che a livello nazionale coesistessero diversi programmi informatici per il trattamento dei rispettivi dati fondiari. Attualmente in Svizzera se ne contano infatti ben cinque.

Particolare attenzione è stata riservata negli ultimi tempi alla problematica relativa alle modalità di identificazione della persona fisica e delle sue componenti, il cui nominativo risulta iscritto a RF.

Tale aspetto in passato era rimasto alquanto negletto, favorendo col tempo la presenza di errori ed incongruenze emersi visibilmente con la messa su ordinatore della banca dati fondiaria. Non è infatti infrequente che un medesimo proprietario appaia attualmente iscritto a RF in modi diversi a seconda dei diritti che egli vanta su determinati fondi. Ciò in conseguenza delle possibili variazioni che col tempo lo stato civile di una persona può subire, oppure di meri errori di registrazione attuati per svista o del ricorso a mezzi di identificazione eterogenei e non coordinati fra loro. Eccezion fatta per i rari casi di accertamento diretto effettuato in loco da parte dell'ufficiale, ciò avviene solitamente a cura del pubblico ufficiale rogante sulla scorta delle prescrizioni della rispettiva legge notarile (cfr. articolo 39 della Legge sul notariato).

Non stupisce pertanto che in passato si siano verificati anche casi di omonimia, ingenerando situazioni di confusione ed incertezza, con conseguente rischio di danni. Un parziale rimedio venne adottato già nel 1994, prevedendo che venisse registrata la data di nascita integrale di ogni persona iscritta (articolo 13a del cessato Regolamento per il RF del 22 febbraio 1910).

In quest'ottica con l'adozione della nuova Ordinanza sul Registro fondiario (di seguito ORF) del 23 settembre 2011, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (di seguito DFGP) aveva provveduto ad inserire l'articolo 51 capoverso 1 lettera a ORF, con il quale si prevedeva l'obbligo per la persona fisica di presentare oltre ai documenti giustificativi prescritti, anche copia del passaporto valido o carta di identità valida, oppure per gli stranieri di una carta di soggiorno valida ai fini della legittimazione (articolo 965 CC). Parallelamente simile requisito venne pure introdotto per le iscrizioni a RC (articolo 24a dell'Ordinanza sul Registro di commercio [di seguito ORC]). Da notare che per le persone giuridiche la problematica appare risolta grazie all'introduzione dell'IDI in applicazione della Legge federale sull'identificazione delle imprese del 18 ottobre 2010 (cfr. articoli 51 capoverso 1 lettera b e 90 capoverso 1 lettera b ORF, in relazione all'articolo 936a del Codice delle obbligazioni [di seguito CO]).

Tale accorgimento è stato adottato in vista di un'ulteriore tappa, ossia il collegamento della persona iscritta con il rispettivo numero AVS, così come già era da tempo il caso per il Registro di stato civile (cfr. comunicazione dell'Ufficio federale di giustizia agli Uffici dei registri cantonali del 6 gennaio 2012).

Con la proposta di novella legislativa in oggetto viene ora così a chiudersi il cerchio a suo tempo abbozzato. Da notare come il nuovo regime in vigore dal 1. gennaio 2012 abbia permesso di appurare talora l'esistenza di possibili divergenze fra i dati riportati nei documenti d'identità rispetto alle risultanze dello stato civile. Pertanto il collegamento previsto con la banca dati della Centrale di compensazione AVS dovrebbe finalmente permettere di fugare definitivamente ogni dubbio circa l'identificazione del soggetto registrato. In tal modo viene conseguita una sensibile semplificazione della procedura di raccolta dei dati e della loro trasmissione nonché un miglioramento del tenore della loro qualità e attualità, ponendo le premesse per una procedura di adattamento integrata. Questo passo si inserisce in modo più ampio nel solco delle misure volte a combattere i reati economici o finanziari, così come fortemente auspicato da parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI).

Il progetto non prevede allo stadio attuale l'obbligo retroattivo di aggiornare sistematicamente i dati delle persone iscritte sotto l'egida del diritto previgente. Neppure è stabilito che debba successivamente avvenire un aggiornamento automatico dei dati registrati. Sarà il diritto esecutivo federale da elaborare successivamente a pronunciarsi in merito.

Il capoverso 2 della norma crea poi, per gli Uffici dei registri, la facoltà di comunicare il numero AVS ad altri enti autorizzati dalla legge. Esso quindi non è destinato a comparire sui dati liberamente accessibili dell'estratto. Cionondimeno sono state formulate alcune perplessità in merito da parte del delegato federale alla protezione dei dati.

3.2.

L'accesso ai dati fondiari a livello svizzero (articolo 944c P-CC)

Alla luce di quanto suesposto, grazie al fatto che in tal modo i fondi intavolati in Svizzera saranno agevolmente riconducibili ad un preciso soggetto giuridico, il disegno intende rendere attuabile una nuova applicazione. Un'apposita norma prevede infatti di delegare al Consiglio federale la facoltà di disciplinare la ricerca a livello nazionale da parte di autorità abilitate di fondi su cui una determinata persona vanta dei diritti. Questa eventualità è ritenuta utile soprattutto in caso di successione ereditaria, rispettivamente in caso di fallimento o di pignoramento.

3.3.

Il portale di accesso alla banca dati a livello nazionale e la comunicazione elettronica (articolo 944c P-CC)

La modifica legislativa in esame verte poi su un secondo punto, riguardante l'accesso, la trasmissione dei dati e le pratiche elettroniche, aspetto d'altronde già regolato per la tenuta del RC agli articoli 12a e seguenti, e 175 ORC, che prescrive ai

Cantoni un termine di adattamento oramai scaduto di 5 anni per attuare i necessari accorgimenti in vista dell'inoltro di istanze e di documenti per via elettronica.

A tale scopo la Confederazione ha messo a disposizione una piattaforma denominata "Juspace", operativa dal 1. gennaio 2013. In tema di RF le prescrizioni appaiono più blande, nel senso che gli articoli 39 e seguenti ORF fondati sull'articolo 949a CC prevedono la facoltà per i Cantoni di ammettere la comunicazione elettronica senza imporre precise scadenze. Per il resto il tema è retto dall'Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento, del 18 giugno 2010, dall'Ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (di seguito OAPuE) del 23 settembre 2011 e da quella omonima del DFGP del 25 giugno 2013.

In questo ambito la Confederazione ha a suo tempo promosso un progetto di *ciber*-amministrazione denominato "eGRIS" (sistema elettronico d'informazione fondiaria), volto a sviluppare ed armonizzare la tenuta del RF da parte dei singoli Cantoni. Successivamente, attesa l'importanza che le transazioni con il RF rivestono per l'economia, in particolare nell'ambito dei diritti di pegno, la Confederazione nel corso del 2006 ha coinvolto anche le banche tramite SIX Group SA, società che fra l'altro gestisce l'infrastruttura della piazza finanziaria svizzera. Da notare che nel frattempo è pure stata introdotta, con la modifica del CC in vigore dal 1. gennaio 2012, la cartella ipotecaria registrata destinata a sostituire gradualmente le tradizionali cartelle ipotecarie documentali. Con convenzione intercorsa nel settembre 2009 fra Confederazione e SIX Group SA, tale collaborazione è stata formalizzata, nel senso che quest'ultima si è impegnata a realizzare le necessarie applicazioni relative all'informazione, al prelievo dei dati ed alle comunicazioni elettroniche, assumendo la direzione ed il finanziamento del progetto ed assicurandone la messa in opera, mentre la Confederazione si incarica di provvedere a gestire e finanziare il resto delle attività e a rivedere la legislazione in materia, all'elaborazione dei modelli di dati e a curare il concetto di conservazione ed archiviazione a lungo termine dei medesimi.

SIX Group SA ha così assunto il compito di creare un'infrastruttura che permetta l'accesso ai dati del RF inclusa la Misurazione catastale ufficiale (di seguito MCU) ed il trattamento elettronico delle operazioni con gli Uffici dei registri tramite una piattaforma centralizzata.

Essa si compone di tre moduli:

- ♦ accesso unificato alla consultazione tramite sistema di informazione su internet in tema di RF e MCU; all'utente viene pure assicurata la possibilità di accedere ai dati totalmente pubblici analogamente a quanto già avviene con il registro "Zefix" per il RC;
- ♦ prelievo dei dati per via elettronica;
- ♦ transazioni elettroniche standardizzate delle principali operazioni effettuate con gli Uffici dei registri (ed eventualmente anche il RC) da parte degli istituti bancari e dei notai.

Il progetto si rivolge in particolare a determinate categorie di utenti, segnatamente diverse autorità cantonali, notai indipendenti, istituti di credito, clienti attivi nel campo dell'economia, eccetera.

Sono indubbi i vantaggi della messa a disposizione a livello svizzero di uno strumento che garantisca l'accesso semplificato alle banche dati cantonali tramite un unico portale e la creazione di uno strumento di comunicazione elettronica per le transazioni fondiari, *in primis* l'emissione di cartelle ipotecarie e la loro messa a giorno.

L'avanzamento del test pilota è a buon punto. I lavori dovrebbero concludersi entro la fine del 2014. L'attività viene svolta sulla base di una convenzione intercorsa con i Cantoni interessati. Allo scopo SIX Group SA ha creato una piattaforma gestita dalla propria filiale SIX Terravis SA, che per operare liberamente in modo definitivo necessita ancora di un riconoscimento giusta l'articolo 22 dell'Ordinanza tecnica del DFGP e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) sul RF del 28 dicembre 2011. Nel contempo la Confederazione ha sviluppato un registro informatizzato delle persone abilitate a redigere atti pubblici, allo scopo di permettere loro di qualificarsi (premessa indispensabile) al momento dell'inoltro di un'istanza (articolo 7 e seguenti OAPuE), alla stregua di quanto avviene oggi con il tabellionato notarile. Attualmente tale strumento è in fase di prova. Tale passo si inserisce nel quadro del nuovo articolo 55a del Titolo Finale del CC (di seguito TFCC), in vigore dal 1. gennaio 2012, che prevede in particolare la facoltà per i Cantoni di autorizzare l'allestimento di copie autentiche elettroniche di atti pubblici. Da notare come a fine dicembre 2013 il Consiglio federale abbia incaricato il DFGP di allestire un nuovo Messaggio in vista fra altro del passaggio integrale all'atto pubblico elettronico, sulla scorta di un avamprogetto di modifica del TFCC attinente la celebrazione di atti pubblici posto in consultazione a fine 2012.

A livello cantonale è poi necessario adattare la legislazione vigente in merito agli atti pubblici elettronici ed alla comunicazione elettronica, in particolare in tema di notariato.

In questo contesto va situato il Messaggio in discorso. Nel corso della fase pilota era infatti emerso, fra i rappresentanti dei Cantoni in seno al gruppo incaricato della supervisione di eGRIS, il dubbio se fosse legalmente lecito delegare ad una ditta privata simili competenze, atteso che la tenuta del RF è un compito eminentemente di diritto pubblico ed obbligatorio per lo Stato (articolo 953 CC).

Il referto commissionato al professor Andreas Abegg, docente presso l'Università di Lucerna, e presentata nel corso del 2011 aveva confermato queste perplessità. A detta del perito esterno infatti, la tenuta del RF appare di mera competenza cantonale ciò che escludeva di coinvolgere una società di diritto privato; il progetto avrebbe potuto semmai esser svolto tramite una SA di diritto pubblico, controllata prevalentemente dai Cantoni stessi. Dopo attento esame, pur distanziandosi nei confronti delle conclusioni peritali e per sgomberare il campo a qualsiasi obiezione, la Confederazione ha infine proposto con il Messaggio in oggetto con l'articolo 949d P-CC di riservare

ai Cantoni la facoltà di ricorrere anche ad organizzazioni private per la tenuta del RF e garantire l'accesso ai dati del libro mastro pur senza conferire loro una posizione di monopolio. In particolare si tratta da un lato dei dati per accedere ai quali è necessario dimostrare un legittimo interesse, dall'altro di quelli liberamente accessibili (articolo 949d capoverso 1 cifre 1 e 2 P-CC in relazione con l'articolo 949a capoverso 2 n. 4 e n. 5 CC), nonché di svolgere le pratiche con l'Ufficio dei registri per via elettronica (articolo 949d capoverso 1 cifra 3 P-CC in relazione con l'articolo 949a capoverso 2 n. 3 CC). Permane in ogni caso inalterato il quadro generale definito dall'ORF per quanto attiene il diritto di accesso (articolo 28 e seguenti ORF) e la trasmissione elettronica (articolo 40 e seguenti ORF), nonché riservato il compito di vigilanza spettante ai Cantoni, rispettivamente alla Confederazione con relativa facoltà di intervento tramite i mezzi loro riconosciuti anche nei confronti di queste organizzazioni (articolo 949d capoverso 3 P-CC). È pure esplicitamente prevista la facoltà di stipulare delle convenzioni fra l'Ufficio federale di giustizia e le medesime (articolo 949d capoverso 2 P-CC).

Attualmente comunque il sistema eGRIS è già operativo presso quattro Cantoni, per le pratiche elettroniche, e presso nove Cantoni è in funzione il portale di informazione. La situazione è in costante evoluzione.

4. **Il Registro di commercio**

A titolo completivo si ritiene utile fornire anche alcuni ragguagli relativi ai paralleli sviluppi registrati di recente nell'ambito del RC.

Dalla fine degli anni novanta il RC è tenuto su supporto elettronico tramite un programma messo a disposizione da una ditta privata (in Ticino: la Powerneting AG) gestito territorialmente da ogni singolo Cantone sotto l'egida della Confederazione quale autorità di vigilanza. Esiste poi un registro centrale delle imprese iscritte a RC denominato Zefix, consultabile presso il sito della Confederazione (cfr. articolo 929a CO, articoli 6 e seguenti e 13 e seguenti ORC).

Nel corso della prima parte del 2013 è stata effettuata dal DFGP una procedura di consultazione relativa ad un progetto di modifica delle norme del CO attinenti la modernizzazione del RC, oltre ad una marcata semplificazione per le piccole-medie imprese delle modalità di costituzione di SA e Sagl, intrapreso sulla scia delle conclusioni emerse in seno alla commissione di esperti del Consiglio federale.

In detto disegno si proponeva fra l'altro con i nuovi articoli 928 e seguenti dell'avamprogetto-CO (di seguito AP-CO) l'istituzione di un registro centrale del RC a livello federale, destinato ad integrare entro una struttura unitaria le diverse banche dati cantonali, alla quale far capo direttamente per la consultazione e per il trattamento dei dati. In tal modo sarebbero state semplificate sensibilmente le attuali vie di trasmissione ed eliminati rischi di errori ed incongruenze, pur lasciando ai Cantoni il compito operativo della tenuta del registro, con notevoli vantaggi in particolare per operazioni di natura intercantonale (ristrutturazioni, trasferimenti, succursali, eccetera).

Nel contempo si intendeva promuovere ulteriormente la collaborazione ed assistenza sia fra gli Uffici dei registri cantonali che con le autorità amministrative e giudiziarie per lo scambio di informazioni. Con il nuovo articolo 928b AP-CO ci si prefiggeva poi di affiancare un nuovo registro delle persone iscritte a RC unificato e gestito dalla Confederazione, accessibile da parte delle autorità preposte. Inoltre si prevedeva un collegamento fra le persone iscritte e il corrispondente numero AVS (non pubblico) che si affianca ad un numero di identificazione per le persone fisiche (articolo 928c AP-CO), sulla scia di quanto già esposto sopra per il RF. Grazie a tale accorgimento sarebbe così possibile garantire una tenuta a giorno regolare e tempestiva dei relativi dati. Si proponeva pure di rendere obbligatorio il ricorso alla comunicazione elettronica con gli Uffici dei registri entro un termine di adattamento di cinque anni (articolo 930 capoverso 4 AP-CO e articolo 3 delle relative Disposizioni transitorie). Infine si ipotizzava di prescrivere la pubblicazione dei dati direttamente su internet attribuendole gli effetti giuridici attualmente conferiti alla tradizionale pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) (articolo 932 CO).

Potendo le consultazioni avvenire tramite questo strumento per tutto quanto di natura pubblica, le iscrizioni avrebbero potuto avere effetto a partire dalla pubblicazione su internet divenendo opponibili a terzi il primo giorno feriale successivo (articolo 936a AP-CO). Su alcuni di questi punti si sono levate voci discordanti e critiche in sede di consultazione. Il Consiglio federale ha deciso recentemente di incaricare il DFGP di allestire un Messaggio di modifica legislativa all'indirizzo delle Camere federali tenendo conto delle osservazioni pervenute, che dovrebbe vedere la luce alla fine del 2014.

A quanto sembra il progetto originario appare destinato ad essere ridimensionato. In particolare dovrebbe venire abbandonata la soluzione proposta per quanto attiene l'istituzione di un registro federale del RC, mentre assumerà verosimilmente una veste ridotta il prospettato nuovo registro delle persone.



5. **Conclusione**

Le prospettate modifiche di legge a livello federale, con una migliore sinergia tra i vari ambiti amministrativi pubblici, creano le basi per ulteriori interazioni ed avranno un'incidenza positiva, oltre che dal lato della qualità e uniformità dei dati,

anche sotto l'aspetto dei costi, estendendo un effetto positivo anche nell'ambito privato.

Da un profilo funzionale l'evoluzione in atto sembra convergere verso una direzione univoca, anche se restano sul tappeto varie questioni da risolvere. Nonostante alcune comprensibili difficoltà ascrivibili almeno in parte alla conformazione federalista delle nostre istituzioni, sembra delinearsi la tendenza a riunire almeno in alcuni settori la raccolta e la gestione informatica dei dati dei pubblici registri entro una struttura organica posta sotto l'egida della Confederazione, delegando ai Cantoni il compito di assicurarne l'aggiornamento nonché di corrispondere con l'utenza, anche se tale obiettivo non appare ancora a portata di mano. L'intervento del potere centrale ha il vantaggio di favorire una maggiore uniformità, permettendo al contempo di potenziare la rete di accesso e di consultazione, oltre a conseguire un'accresciuta affidabilità grazie all'interattività promossa fra le diverse banche dati.

In questo fenomeno si inserisce pure, con il passaggio alla registrazione elettronica, la necessità di meglio precisare gli effetti giuridici ad essa legati. Degno di nota è pure il coinvolgimento di attori provenienti dal settore privato in campi ritenuti sinora di competenza esclusiva delle pubbliche autorità, nonché dei notai in qualità di pubblici ufficiali. L'accesso diretto così implementato a livello svizzero, laddove ammesso, permetterà indubbiamente notevoli vantaggi per l'elaborazione dei crediti ipotecari.

È comunque assodato che almeno per un certo tempo ancora non appare realistico ipotizzare un passaggio integrale ed esclusivo ai mezzi informatici ai fini della corrispondenza per via elettronica. Sarà inoltre interessante conoscere l'esito dei due studi paralleli avviati su iniziativa del professor Abegg con il sostegno del Fondo nazionale svizzero della ricerca scientifica prendendo spunto dalla sua perizia, in relazione all'impatto che il progetto eGRIS potrebbe esercitare nell'ambito della tenuta del RF e della *Corporate Governance*.

Elenco delle fonti fotografiche:

http://static.mobili.it/progetti/norme/anagrafe-condominiale_O2.jpg
[06.10.2014]

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Bundeshaus_Bern_2009,_Flooffy.jpg [06.10.2014]

[1] Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario), n. 14.034, del 16 aprile 2014, in: Foglio federale 2014 3059.